

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice civile, e dalla Legge 6 giugno 2016 n.106, D.lgs. 117 del 3 /7/2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni, è costituita, un'Associazione di Promozione Sociale, di diritto privato, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa assume la denominazione di

"A.P.S. SPINGERE"

Qui di seguito denominata "Associazione".

Essa ha sede nel comune di Modena

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune, fuori dal comune sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Essa ha durata illimitata, e non ha alcun fine di lucro, è quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione intende, in via principale, perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 attraverso le seguenti attività prevalenti:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, svolgerà le proprie attività finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica e sociale del territorio, per favorire e incentivare la partecipazione di tutti i cittadini alle attività della comunità e alla solidarietà sociale.

ART. 2 – Le attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali, convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni ogni genere;
- b) promuovere ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati, imprese e cittadini, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà utilizzare ogni forma di mass media, per diffondere e sviluppare le proprie attività compreso la forma digitale, telematica, via web, applicazioni telematiche, ecc....

L'Associazione di promozione sociale svolge le attività nei confronti dei propri associati e di terzi, allo scopo di valorizzare il territorio, le risorse e i prodotti, e svolgere le attività per promuovere e richiamare ospiti e visitatori movimentando il turismo locale.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 3 – L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività secondarie e strumentali, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge, e comunque nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 –L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

Potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, secondo i principi di trasparenza e correttezza, così come stabilito dalle linee guida definite dalla norma.

VOLONTARI

ART. 5 – L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e di terzi; i nominativi dei volontari che prestano attività di volontariato sono inseriti in un apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

In caso di necessità, l'Associazione potrà assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ma nelle proporzioni consentite dalla normativa specifica per le A.P.S.

SOCI

ART. 6 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale, per il diniego motivato e in forma scritta, dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; il candidato socio, non ammesso, potrà fare ricorso entro 30 gg dal diniego, contro tale provvedimento, chiedendo per iscritto, che la decisione venga rimessa all'assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci e il pagamento della quota e/o tessera associativa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci maggiorenni o chi esercita la responsabilità genitoriale dei soci minorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale prima della riunione, e se iscritti da almeno 3 mesi nell'elenco soci.

Tutti i soci hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di 3 mesi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio non appartenente l'organo di amministrazione o di controllo, con delega scritta, ed ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, entro 30gg dalla richiesta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 7 – I soci sono tenuti:

a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) Al pagamento e rinnovo della quota e/o tessera associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, ed è tenuto inoltre al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dagli organi dirigenti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso i suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Il socio che non rinnovi la propria adesione attraverso il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, sarà informato della sospensione da ogni attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso da socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 8 – Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Fondo Patrimoniale è a tutela dei creditori ed è composto da: avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, donazioni e lasciti, nonché da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'Associazione derivano da: quote e tessere annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, dai ricavi delle attività commerciali marginali, dai contributi ed erogazioni liberali di aderenti e di terzi, dai contributi di enti pubblici e privati, contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, e in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 10 – L'associazione dovrà tenere i seguenti registri o libri :

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e della deliberazione del Consiglio Direttivo, dell' eventuale Organo di controllo e altri eventuali altri organi sociali;
- e) registro dei volontari (vidimato).

ORGANI SOCIALI: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo (se nominato).

ASSEMBLEA

ART. 11 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo e preventivo.

Sono di competenza dell'assemblea dei soci in forma ordinaria:

- la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- la nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di controllo;
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e la deliberazione sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione dei soci e deliberare in merito all'esclusione dei soci, in caso di ricorso presentato dal socio escluso dal Consiglio Direttivo o negli altri casi in cui il Consiglio Direttivo ne chieda l'espressione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vicepresidente, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante affissione nella bacheca comune o tramite posta elettronica; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutti i soci, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e, eventualmente, la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri devono astenersi dal voto.

ART. 12 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, escluso gli astenuti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, escluso gli astenuti, su ogni oggetto posto all'ordine del giorno.

ART. 13 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei voti espressi, escluso gli astenuti.

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei voti espressi, escluso gli astenuti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.18 del presente statuto.

ART. 14 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un minimo di tre a un massimo nove membri; entro 30 gg dalla loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, con l'indicazione della rappresentanza legale (presidente).

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica entro il limite minimo stabilito (cinque) di Consiglieri; nel caso decadano più della metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che risulti assente per tre riunioni consecutive e non giustificate sarà sollevato dalla carica con comunicazione scritta.

I Consiglieri/ amministratori, nel voto assembleare si regoleranno in base alle norme del Codice civile e delle leggi vigenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;

- redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 16 - Il Presidente dell'Associazione è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione; egli rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

In caso di improvvise dimissioni del Presidente con effetto immediato, il Vice-Presidente ne assume le responsabilità fino alla nomina di un nuovo presidente.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/ 2016;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

Previo consenso del Consiglio Direttivo, per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, nonché sottoscrivere adeguata copertura assicurativa per sé e per i Consiglieri che ricoprano ruoli di responsabilità, sempre a spese dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17 –

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, o quando le norme di legge lo impongano, potrà essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successivi decreti applicativi.

Esso rimane in carica tre anni dalla nomina e i componenti sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso e la scadenza.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale

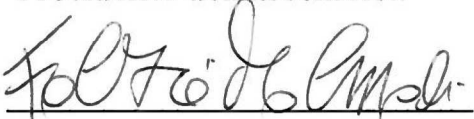
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, è destinato ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Presidente dell'assemblea



Segretario dell'assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrazione N. 10604/2026
552 Serie 3
Cassa N. 20900

(Firma per delega del Direttore Provinciale)
C. CICCARELLI



Il Funzionario
Silvia CAPUA